



informativa
per l'amministrazione
del Personale



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 340 – 09 AGOSTO 2016

AMMINISTRAZIONE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE PERSONALE

SETTORE

Varie

APPRENDISTATO: POSSIBILITÀ DI "TRASFORMAZIONE" DEL CONTRATTO

RIFERIMENTI

- Ministero del Lavoro, Nota n. 14994 del 29 luglio 2016

IN SINTESI

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 14994 del 29 luglio 2016, precisa che non sussistono ostacoli alla trasformazione dei contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore (di cui al D.Lgs n. 167/2011) in contratti di apprendistato professionalizzante ex D.Lgs n. 81/2015.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA

mP il mondo Paghe

SCHEDA lavoro
OPERATIVE



RIPRODUZIONE VIETATA

Come si ricorderà (cfr. Aggiornamento AP [n. 238/2015](#)), il D.Lgs n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, ha riordinato la normativa relativa alle tipologie contrattuali, compresa quella relativa al contratto di apprendistato.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs n. 81/2015 sono previste tre tipologie di apprendistato:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.



Ai contratti di apprendistato stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2015 continuano a trovare applicazione le norme previgenti contenute nel D.Lgs n. 167/2011 (c.d. Testo unico dell'apprendistato).

Tale decreto prevedeva, in particolare, le seguenti tipologie di apprendistato:

- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca.



Con la **Nota n. 14994 del 29 luglio 2016** il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla trasformazione del contratto di apprendistato di terzo livello instaurato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 167/2011 (apprendistato di alta formazione e di ricerca) in apprendistato professionalizzante ex D.Lgs n. 81/2015.

Più precisamente, con la suddetta nota il Ministero del Lavoro comunica alle proprie sedi territoriali che l'Ufficio legislativo ha chiarito che "non sembrano sussistere ostacoli" alla trasformazione dei contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, instaurati ai sensi del D.Lgs n. 167/2011, in contratti di apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs n. 81/2015.

A conferma del proprio orientamento, il Ministero richiama l'art. 43, comma 9, del D.Lgs n. 167/2011, ai sensi del quale:



"Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. (...)"

Per l'Ufficio legislativo la funzione dell'apprendistato professionalizzante è quella di far acquisire all'apprendista le conoscenze e la capacità tecnica necessarie per diventare un lavoratore qualificato.

Di conseguenza, la formazione impartita dal datore di lavoro deve essere:

- "necessaria", nel senso che l'apprendista non deve possedere le conoscenze e le capacità previste per la qualifica professionale alla cui acquisizione l'apprendistato è finalizzato;
- "effettiva", cioè non meramente figurativa ma realmente impartita.

Qualora la formazione non abbia tali caratteristiche (necessarietà ed effettività), il contratto di apprendistato sarà considerato illegittimo.

